



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(testo approvato con delibera di C.C. n. 16 del 29/04/2015)

1. FINALITA'
2. DESTINATARI
3. UTENTI DIVERSAMENTE ABILI
4. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
5. PIANO ANNUALE DEI TRASPORTI SCOLASTICI
6. RESPONSABILITA' E SICUREZZA
7. ACCESSO ED EROGAZIONE
8. COMPARTICIPAZIONE E PAGAMENTO
9. ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
10. MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
11. PARTICOLARI FORME DI AGEVOLAZIONE E FACILITAZIONE
12. ATTIVITA' SCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI
13. RAPPORTI TRA IL COMUNE, GLI ISTITUTI SCOLASTICI E LE FAMIGLIE
14. VERIFICHE DI FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO
15. DECORRENZA E NORME FINALI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico comunale si configura come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio.
2. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla vigente normativa di riferimento, compatibilmente con le effettive disponibilità di Bilancio.

ART. 2 - DESTINATARI

Il servizio di trasporto scolastico è destinato a coloro che, avendo presentato specifica istanza entro le previste scadenze, ne hanno diritto sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

Sono destinatari del servizio gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Bibbiena, fuori, o ai limiti, dei centri abitati di Bibbiena centro, Bibbiena Stazione e Soci (*come da planimetrie allegate*);
- distanza dall'abitazione alla sede della scuola superiore ad 1 Km. per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Compatibilmente con i percorsi stabiliti e la disponibilità di posti sullo scuolabus, possono accedere al servizio anche studenti residenti a distanze leggermente inferiori, con precedenza per i bambini più piccoli e per quelli residenti in zone non dotate di adeguato servizio pubblico;
- distanza dall'abitazione alla sede della scuola superiore a 500 mt. per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. Compatibilmente con i percorsi stabiliti e la disponibilità di posti sullo scuolabus, possono accedere al servizio anche bambini residenti a distanze leggermente inferiori;
- frequenza della scuola di ordine e grado rapportata all'età, più vicina alla propria residenza;
- eventuali eccezioni possono essere fatte anche in conseguenza di particolari condizioni di necessità, documentate dal servizio sociale professionale, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili ed i percorsi esistenti.

Il servizio si articola secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dalle competenti Autorità in materia, con orari antimeridiani e pomeridiani, compatibilmente con la disponibilità di automezzi e personale.

Il servizio può essere concesso anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole aventi sede nel Comune di Bibbiena, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di residenza per singoli casi ed a seguito di accordo convenzionale da stipularsi con i Comuni interessati. Tale possibilità sarà attuata compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi stabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

ART. 3 - UTENTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il Servizio è destinato anche ai giovani studenti diversamente abili che non necessitano di particolari forme di accompagnamento, residenti nel territorio comunale e iscritti alle locali scuole dell'infanzia o dell'obbligo. Nel caso di utenti affetti da patologie particolarmente gravi e invalidanti, potranno essere attivate gratuite forme di trasporto, anche individuali, con automezzi adeguatamente attrezzati, nell'ambito dell'effettiva disponibilità di mezzi e personale.
2. Nei confronti delle famiglie di giovani studenti diversamente abili, in situazione di gravità e frequentanti scuole dell'obbligo, qualora provvedano autonomamente al trasporto scolastico, il Comune può partecipare economicamente alla conseguente spesa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento per l'erogazione dei servizi sociali, e compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere effettuato con una, o più, delle seguente modalità:
 - con propri automezzi e personale,
 - con servizi privati in appalto o di linea,
 - con servizi pubblici di linea,
 - con noleggio o comodato di automezzi privati in possesso dei requisiti di legge.
2. Le domande di iscrizione al servizio saranno accolte, sulla base di quanto previsto al precedente art. 2 e tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore distanza dalla sede scolastica frequentata,
 - residenza in piccole frazioni e/o case sparse,
 - residenza in zone non servite, o scarsamente servite, dal servizio pubblico,
 - utenti diversamente abili (che non necessitano di particolari forme di accompagnamento),
 - precedenza per i bambini di età inferiore.
3. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste sarà predisposta una specifica lista di attesa, che terrà conto delle predette priorità oltre che, in subordine, della data di presentazione della domanda.
4. Per coloro che usufruiscono del servizio di trasporto e che nel corso dell'anno scolastico, pur rimanendo all'interno del territorio comunale, cambiano la loro residenza, la continuazione dello stesso sarà garantita previa verifica di posti disponibili nel percorso interessato, del rispetto degli orari e degli itinerari già stabiliti.

5. Per particolari situazioni segnalate dalla famiglia un bambino può salire a una fermata e, al ritorno, essere sceso ad un'altra (sempre la stessa), previa verifica di posti disponibili nel percorso interessato, del rispetto degli orari e degli itinerari già stabiliti.

ART. 5 - PIANO ANNUALE DEI TRASPORTI SCOLASTICI

1. Il Servizio Istruzione, in collaborazione con gli altri Uffici e Servizi comunali coinvolti, in concomitanza all'entrata in vigore dell'orario definitivo dei plessi scolastici interessati, e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale un piano annuale di trasporto, riferito all'anno scolastico in corso, con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base delle richieste pervenute e della effettiva disponibilità di automezzi e personale.
2. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere, nei limiti del possibile, alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.
3. Gli itinerari sono articolati esclusivamente su percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza di utenti, autisti e mezzi di trasporto.
4. Gli alunni saranno trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo punti di raccolta prestabiliti e opportunamente segnalati. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.
5. Percorsi e orari provvisori saranno tempestivamente comunicati all'utenza prima dell'avvio del servizio. Non appena approvato il predetto Piano annuale saranno opportunamente portati a conoscenza di tutti gli utenti i percorsi e gli orari definitivi.
6. In caso di motivi straordinari e/o urgenti (quali improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi o altro) potrà non essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Lo stesso, a seconda dei casi, potrà non essere effettuato, o effettuato parzialmente, in relazione alle condizioni oggettive del momento; dandone comunque tempestiva comunicazione alle Istituzioni scolastiche ed agli utenti.

ART. 6 - RESPONSABILITA' E SICUREZZA

1. Il Piano annuale, di cui al precedente articolo 5, deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla circolazione stradale.
2. Lo stesso deve altresì garantire la maggior sicurezza possibile per gli autisti e per il personale addetto all'accompagnamento e assistenza; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell'autista è limitata al solo trasporto dei bambini e assistenza in caso di non presenza dell'addetto all'accompagnamento. Sarà dunque la famiglia, o chi da essa autorizzato, che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dal momento della discesa dallo scuolabus e fino al suo arrivo a destinazione.
5. La famiglia è infatti tenuta a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e successivi alla discesa dallo scuolabus.
6. In caso di assenza alla fermata del genitore, o della persona adulta delegata, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e successivamente condotto, al termine del percorso programmato, presso appositi punti di raccolta annualmente individuati dall'Amministrazione comunale. In tal caso il Comune applicherà nei confronti dei genitori inadempienti, nei termini di cui al successivo art. 15, comma 1, la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 pari a € 25,00 nell'importo minimo ed € 500,00 in quello massimo. In base all'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689, così come modificato dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, il pagamento in misura ridotta è stabilito in € 30,00. L'alunno condotto nel punto di raccolta dovrà essere ripreso in consegna da un genitore o persona delegata nel termine massimo di un'ora, a decorrere dal momento del suo arrivo nello stesso. Al raggiungimento della 3^a inadempienza nel corso del medesimo anno scolastico, il Comune valuterà l'eventuale sospensione del servizio, senza diritto al rimborso delle quote di compartecipazione già versate, purché non venga compromesso il diritto allo studio del minore.
7. Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere quotidianamente "indossato" in maniera ben visibile utilizzando l'apposito nastrino colorato, o altro dispositivo atto allo scopo. Nel caso che l'utente non abbia con se tale tesserino, l'autista e/o l'addetto al controllo e vigilanza provvederà alla relativa segnalazione

all'ufficio comunale competente. Al ricevimento della terza segnalazione, nell'arco del medesimo anno scolastico, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione del servizio nei confronti dell'iscritto, senza diritto al rimborso di quanto già versato, nel rispetto comunque del diritto allo studio del minore.

ART. 7 - ACCESSO ED EROGAZIONE

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare l'annuale domanda, su appositi moduli, al Servizio Istruzione comunale nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 30 giugno precedente l'inizio dell'anno scolastico. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dello stesso, salvo eventuale disdetta che deve essere inoltrata per scritto e che avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.
2. Eventuali domande presentate successivamente al periodo di cui al punto precedente potranno essere accolte compatibilmente con le disponibilità ed esigenze organizzative del servizio, ovvero purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
3. I genitori, unitamente alla domanda di iscrizione dovranno sottoscrivere:
 - dichiarazione di provvedere direttamente, o tramite persona adulta delegata, al ritiro del proprio figlio al momento della discesa dallo scuolabus, alla fermata ed agli orari stabiliti;
 - la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempienza nel pagamento;
 - di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa;
 - di aver preso conoscenza delle quote di compartecipazione al servizio e delle relative modalità di pagamento.

ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

1. Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti, conformemente alla normativa vigente in materia, al pagamento di una quota di compartecipazione, sulla base di quanto annualmente stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, nel quale può essere previsto anche un acconto aggiuntivo di iscrizione da versarsi unitamente alla stessa. La quota di compartecipazione, così come le relative scadenze di pagamento previste, saranno opportunamente pubblicizzate e chiaramente indicate in calce al modulo di richiesta del servizio.
2. La quota versata, così come l'eventuale acconto, non è rimborsabile in caso di successivo mancato utilizzo del servizio, fatta salva la documentazione di evidenti cause dovute a forza maggiore.

3. Detta quota dovrà essere versata per intero anche nel caso in cui l'utente, per propria scelta, utilizzi il servizio di trasporto scolastico solo per l'andata o per il ritorno. La riduzione del 50% può essere applicata solo nei casi in cui, per motivi tecnico – organizzativi, limiti di tempo e/o posti disponibili il servizio sia fornito solo per l'andata o per il ritorno.
4. A coloro che, in base alle risultanze, non avessero provveduto al pagamento della quota di compartecipazione richiesta nei termini stabiliti, verrà inviata a domicilio una comunicazione scritta con la quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della medesima.
5. Decorso senza esito anche il termine suddetto si procederà:
 - prioritariamente all'eventuale conguaglio con altri contributi economici accordati, ma non ancora liquidati, al medesimo nucleo familiare,
 - al recupero coattivo delle somme dovute secondo l'ordinamento vigente per la riscossione forzata della somme non versate, comprensive di sovrattassa e interessi di mora.
6. Non saranno ammessi al servizio coloro che, relativamente al precedente anno scolastico, alla data del 1° settembre non hanno regolarizzato la eventuale posizione debitoria per quote di compartecipazione non versate.
7. Coloro che, in base alle tariffe e agevolazioni approvate dalla Giunta Comunale, hanno i requisiti per accedere alle riduzioni previste, dovranno presentare domanda compilando uno specifico modulo a inizio dell'anno scolastico, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 15 ottobre. Decorso il periodo suddetto potranno presentare domanda di riduzione solo coloro che saranno ammessi al servizio successivamente al 15 ottobre.
8. Coloro che, per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico o sociale, intendono ottenere riduzioni o esoneri aggiuntivi a quelli previsti dalla Giunta Comunale, dovranno rivolgersi al servizio sociale professionale operante sul territorio comunale, il quale, fatte le opportune valutazioni, predisporrà specifica relazione per proporre alla Giunta Comunale la concessione, o meno, di quanto richiesto.

ART. 9 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta o in affidamento a terzi. In base alla vigente normativa é obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia.
2. Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affidati, in particolare cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la riconsegna ai genitori o loro delegati.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, annualmente, di valutare l'opportunità di estendere il servizio di assistenza sugli scuolabus anche agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, mediante convenzioni o contratti con le Associazioni del volontariato, Società o Cooperative operanti nel settore e/o ricorrendo a lavoratori socialmente utili, a volontari del servizio civile o a inserimenti lavorativi di soggetti in condizioni di disagio economico e lavorativo.

ART. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Durante la permanenza sugli Scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare comportamenti potenzialmente pericolosi per la propria e l'altrui incolumità. In caso di reiterato comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale può adottare nei confronti della famiglia forme di richiamo verbale o scritto, fino a giungere alla motivata sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito, purché non venga comunque compromesso il diritto allo studio del minore.
3. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto, previa quantificazione degli stessi, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la patria potestà sull'autore materiale.

ART. 11 - PARTICOLARI FORME DI AGEVOLAZIONE E FACILITAZIONE

1. Per eventuali località non raggiunte dal servizio di trasporto scolastico, e non adeguatamente servite dal servizio trasporto pubblico locale, il Comune potrà prevedere particolari forme di facilitazioni ed agevolazioni concordate, di volta in volta, tra le parti.

ART. 12 - ATTIVITA' SCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI

1. Salvaguardata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi e personale a disposizione, e nei limiti delle risorse economiche disponibili, può autorizzare, per i bambini frequentanti le scuole del territorio, servizi di trasporto a titolo gratuito per escursioni a carattere didattico, culturale, sportivo e formativo.
2. Le Istituzioni Scolastiche predispongono all'inizio di ogni anno scolastico un piano delle uscite didattiche e lo inviano ai preposti Uffici e Servizi comunali che ne valutano l'attuazione nei

limiti sopra indicati. Rispetto alla programmazione delle uscite dovranno essere riconosciute le seguenti priorità:

- quelle collegate o rientranti in progetti predisposti, promossi e/o attivati dall'Amministrazione comunale,
 - alle uscite didattiche sul territorio comunale e Comuni limitrofi.
3. Nel caso in cui l'uscita didattica richieda lo spostamento presso luoghi più distanti, sarà cura dei preposti Uffici e Servizi comunali valutarne la fattibilità, e darne sollecita comunicazione all'Istituzione Scolastica richiedente.
 4. In caso di uscite impreviste, e comunque al di fuori del piano programmato, la richiesta dell'Istituto scolastico dovrà essere presentata con almeno 10 gg. di anticipo.
 5. l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi ed il personale a disposizione, può prevedere, nel periodo estivo, l'organizzazione di un servizio di trasporto, a titolo gratuito o a tariffa ridotta, per iniziative da essa organizzate o promosse e rivolte ai giovani fino ai 14 anni di età, quali centri estivi, laboratori didattici o altro.

ART. 13 - RAPPORTI TRA IL COMUNE, GLI ISTITUTI SCOLASTICI E LE FAMIGLIE

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
3. I competenti Uffici e Servizi comunali sono pertanto tenuti:
 - ad attivarsi per la sollecita risoluzione di eventuali problematiche o inconvenienti che si dovessero verificare nell'espletamento del servizio, anche mediante la convocazione di specifici incontri di consultazione e concertazione con le parti interessate,
 - attivare le opportune forme di informazione e comunicazione di tutti gli aspetti tecnico - organizzativi utili ad una corretta e qualificata fruizione del servizio.
4. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto scolastico si impegnano, per quanto di competenza, a garantire il rispetto dei criteri realizzativi fissati dal presente Regolamento e dai Piani annuali dei trasporti scolastici (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa, presenza di persona maggiorenne autorizzata al ritiro del minore), oltre che a comunicare tempestivamente, per scritto, eventuali successive variazioni dei dati personali e/o familiari dichiarati al momento dell'iscrizione.

ART. 14 - VERIFICHE DI FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale, tramite i preposti Uffici e Servizi, valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla restante normativa vigente in materia.
2. Eventuali reclami, segnalazioni e/o suggerimenti sul servizio offerto dovranno essere inoltrati ai Servizi Comunali Istruzione e Manutenzione che, se del caso, adotteranno le eventuali misure correttive o procederanno a fornire le opportune contro deduzioni nel termine massimo di 30 gg. dal loro ricevimento.
3. Le famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, in accordo e collaborazione con l'Istituzione scolastica di riferimento, possono costituire un "Comitato degli utenti" che collabori con l'Amministrazione Comunale nella fase di valutazione dello stesso, formulando anche proposte o suggerimenti volti al suo miglioramento.

ART. 15 - DECORRENZA E NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del presente Regolamento, rendendolo disponibile anche sul proprio sito internet; dello stesso potrà essere richiesta copia al Servizio Istruzione, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
3. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.